



COMUNE DI CARAPELLE

PROVINCIA DI FOGGIA

Piazza Aldo Moro n. 8 - 71041 Carapelle (FG) – Tel. +39 0885795094 – Fax +39 0885795579
Codice Fiscale 81000730713

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

II SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO N. 5 DEL 29/04/2024

OGGETTO: IMU 2024: approvazione aliquote e detrazioni. Provvedimenti.

L'anno **2024** il giorno **29** del mese di **aprile** alle ore **09:30** presso questa Sede Comunale, il COMMISSARIO Dott.ssa Nicolina MISCIA, nominato per la provvisoria gestione del Comune sino all'insediamento degli organi ordinaria norma di legge, con Decreto Prefettizio prot. 30107 del 23/04/2024, assistito dal Segretario Generale Dott. Matteo MIMMA ed assunti i poteri del Consiglio Comunale, in merito alla proposta di cui all'oggetto, sulla quale sono stati espressi i pareri:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addi 29/04/2024

DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to Dott.ssa Eliana DI GENNARO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addi 29/04/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Eliana DI GENNARO

Vista la proposta predisposta dal responsabile del settore economico finanziario di seguito riportata:

“Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all’articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che “... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...”;
- al comma 749 che “... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...”
- al comma 750, che “... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...”;
- al comma 751, che “... Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...”;
- al comma 752, che “... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...”;
- al comma 753, che “... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...”;
- al comma 754, che “... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...”;
- al comma 759, lett. g bis) che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, tra gli altri, “... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...”;

Visto altresì l’art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale “... È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale

riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato *“Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”;*

Preso atto che l'art. 6-ter del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (GU Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che *“... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...”;*

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi del quale *“... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;*
- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale *“...Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione...”;*
- l'art. 172, comma 1, lett. C) del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche *“... le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...) ...”;*
- l'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamata la Delibera C.C. n. 39 del 20/11/2023 con la quale sono state approvate per l'anno 2024, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Richiamata, altresì, la nota MEF acquisita al protocollo comunale n. 1063 del 30/01/2024;

Ritenuto procedere a modificare, nell'esercizio del potere di autotutela amministrativa, l'aliquota dell'IMU massima applicabile entro il limite del 10,6 per mille;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it;

SI PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano:

1. di modificare, per l'anno 2024, nell'esercizio del potere di autotutela amministrativa, le aliquote e detrazioni IMU approvate con delibera di C.C. n. 39 del 20/11/2023, così come riportato nel prospetto allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di **provvedere** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "*Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane*" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera C.C. n. 39/2023 recante "IMU 2024: approvazione aliquote e detrazioni" con la quale venivano approvate per l'anno 2024 le aliquote e detrazioni IMU;

Dato atto che con nota MEF prot. 1063 del 30/01/2024 veniva sinteticamente specificato quanto segue:

- che il Comune non è legittimato ad esercitare la facoltà di aumento dell'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili diversi dall'abitazione principale dall'1,06 per cento all'1,14 per cento e ciò in considerazione del fatto che nell'Ente la maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, comma 677, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non risulta vigente già a decorrere dall'anno d'imposta 2016;
- che l'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, infatti, come chiarito dalla Risoluzione n. 8/DF del 21 settembre 2021, subordina la facoltà di deliberare l'aumento in questione negli anni dal 2021 in poi alle seguenti condizioni:
 - a) applicazione della maggiorazione della TASI nell'anno 2015 (nella stessa misura applicata per l'anno 2015);
 - b) conferma della stessa, fino all'anno 2019, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ("*confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015*"). Tale ultima disposizione, a sua volta, consentiva l'applicazione della maggiorazione in parola negli anni dal 2016 al 2019 ai soli comuni che vi avessero fatto ricorso nell'anno 2015 e che l'avessero confermata di anno in anno con espressa deliberazione del Consiglio comunale;
 - c) approvazione del medesimo aumento dell'aliquota dell'IMU oltre l'1,06 per cento per il 2020, anno di prima applicazione della nuova disciplina dell'imposta recata dalla legge n. 160 del 2019 (a condizione che negli anni

successivi non sia intervenuta una deliberazione che approvi le aliquote senza l'aumento, ciò che determina il venir meno in via definitiva della facoltà di disporlo);

Dato atto che nel caso del comune di Carapelle difettano il secondo e il terzo dei suddetti requisiti, atteso che la maggiorazione della TASI, pur applicabile nell'anno 2015, non è stata efficacemente confermata per gli anni dal 2016 al 2019 né per l'anno d'imposta 2020. Per tali anni, infatti, nessuna deliberazione di conferma risulta trasmessa tramite il Portale del federalismo fiscale e pubblicata sul sito www.finanze.gov.it, secondo quanto previsto dall'allora vigente art. 1, comma 688, della legge n. 147 del 2013;

Dato atto che in sostanza, la mancanza di una efficace deliberazione approvativa della maggiorazione della TASI a decorrere dall'anno 2016, avendo comportato il venir meno in via definitiva, della facoltà di utilizzare la leva fiscale aggiuntiva dello 0,8 per mille, preclude ora, in virtù dell'anzidetto comma 755 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, la possibilità di aumentare l'aliquota dell'IMU oltre la misura dell'1,06 per cento;

Ritenuto di aderire al suggerimento della sopracitata nota MEF prot. 1063/2024 e pertanto di procedere a modificare, nell'esercizio del potere di autotutela amministrativa e al fine di ripristinare la legittimità dell'imposizione, l'aliquota dell'IMU applicabile agli immobili in questione, **ric conducendola entro il limite massimo del 10,6 per mille;**

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del settore economico finanziario ex art. 49 D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole del revisore dei conti assunto al protocollo dell'ente al n. 3558/2024;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione presentata nel senso di procedere a modificare, nell'esercizio del potere di autotutela amministrativa e al fine di ripristinare la legittimità dell'imposizione, l'aliquota dell'IMU applicabile agli immobili di cui alla nota MEF prot. 1063 del 30/01/2024 **ric conducendola entro il limite massimo del 10,6 per mille.**
2. Di allegare il prospetto delle aliquote e detrazioni IMU approvate con delibera di C.C. n. 39 del 20/11/2023 coordinate con quanto previsto al punto 1. del presente deliberato.
3. Il responsabile del settore economico finanziario è incaricato della pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze nei termini previsti dalla normativa vigente.

Di dichiarare il presente atto, vista l'urgenza, immediatamente eseguibile.

Allegato alla Delibera di C.C. Nr 5 del 29/04/2024

Comune di CARAPELLE

Prospetto aliquote IMU ANNO 2024

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI	0.5%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0.1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	1.06%
Terreni agricoli	1.06%
Aree fabbricabili	1.06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1.06%

Elenco esenzioni indicate dal comune

Nessuna esenzione presente.

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addì



SECRETARIO COMUNALE

Dott. Matteo MIMMA

Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO

f.to Dott.ssa Nicolina MISCIA

SECRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Matteo MIMMA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (N.)

Il sottoscritto **A T T E S T A** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addì

RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

f.to _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità :

[] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale ed è divenuta **ESECUTIVA** decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

[X] è divenuta **ESECUTIVA** per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell'organo deliberante (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addì

SECRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Matteo MIMMA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

